



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI gli artt. 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6, comma 17, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35, del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo all'effettuazione di un rilievo sismico 3D nel permesso di ricerca idrocarburi denominato
"d 28 G.R.-AG" localizzato nel Canale di Sicilia

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VLA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Eni S.p.a. Divisione Exploration & Production, in data 30 aprile 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0010812 del 10 maggio 2013, relativa all'effettuazione di un rilievo sismico 3D nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d 28 G.R.-AG" localizzato nel Canale di Sicilia;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 30 aprile 2013, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Sicilia";

VISTO l'art. 6 comma 17 del DLgs 152/2006 e s.m.i. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la nota n. 0001426 del 19.01.2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato che il permesso di ricerca idrocarburi denominato "d 28 G.R.-AG" non rientra nei divieti di cui alla citata normativa;

PRESO ATTO che:

il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui all'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- l'area di cui all'istanza del permesso di ricerca "d 28 G.R.-AG"
 - è ubicata oltre il limite delle 12 miglia generato dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette e dalla linea di costa,
 - ha un'estensione di 456,80 km²;
 - è situata nel Canale di Sicilia, a largo di Gela, provincia di Caltanissetta;
 - dista, nel suo punto più prossimo, circa 15,1 miglia marine dalla costa della provincia di Ragusa;
 - non ricade in nessuna area protetta;
- l'attività proposta su detta area consiste:



- in una prima fase, che prevede la rielaborazione di studi geofisici e di dati sismici esistenti;
- in una seconda fase, che prevede operazioni in campo per l'acquisizione della sismica 3D e che interesserà contestualmente sia l'area dell'istanza del permesso di ricerca "d 28 G.R.-AG", oggetto del presente procedimento, che l'area del limitrofo permesso di ricerca denominato "d 33 G.R.-AG";
- la finalità del permesso di ricerca è quella di individuare nuove riserve di giacimenti *off-shore* per pianificare successivamente lo sfruttamento in modo efficiente;

PRESO ATTO che fra i Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000, sono stati presi in considerazione quelli presenti nell'area vasta del permesso di ricerca e oggetto di studio, ovvero:

- SIC ITA 040010 "Litorale di Palma di Montechiaro";
- SIC ITA 080004 "Punta Braccetto, Contrada Cammarana";
- SIC ITA 080001 "Foce del Fiume Irmínio";
- SIC ITA 080010 "Fondali Foce del Fiume Irmínio";
- SIC ITA 050001 "Biviere e Macconi di Gela";
- SIC ITA 050011 "Torre Manfredia";
- ZPS ITA 050012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela";

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, come da parere n. 1769 del 24 aprile 2015, ha considerato che:

- per quanto riguarda l'estensione a mare delle aree Natura 2000, la più prossima all'area di studio è la ZPS ITA 050012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela" che si spinge per un tratto a mare il cui perimetro dista 14,3 miglia marine dall'area del permesso di ricerca. Le caratteristiche della ZPS – SIC per quanto riguarda l'estensione a mare sono descritte nella relativa scheda ITA 050012: *"Nel tratto di mare antistante il Biviere i fondali costieri sono interamente ricoperti di sedimenti su cui insistono le seguenti biocenosi, dalla costa verso il largo: la biocenosi SFHN (sabbie fini superficiali), la biocenosi SFBC (sabbie fini ben classate) fino a circa -20, -25 metri di profondità e la biocenosi VTC (Fanghi terrigeni costieri) più al largo. All'interno della biocenosi SFBC predomina la facies Cymodocea nodosa che forma ampie e dense "pelouse" a partire dai -10 metri di profondità. Questa fanerogama marina ospita un popolamento epifita e vagile ben strutturato, che supporta la produttività ittica nell'area"*;
- per quanto riguarda le specie protette è segnalata come residenziale il chelonide *Caretta caretta*;

e valutato che:



- per quanto riguarda eventuali impatti su habitat terrestri, le azioni in progetto si svolgeranno in mare, a notevole distanza dalla costa e pertanto gli impatti derivanti dalle azioni previste sono nulli;
- per quanto riguarda l'estensione a mare delle aree Natura 2000 non ci sono habitat prioritari interessati, mentre come specie protette si segnala la *Cymodocea nodosa* in prossimità della costa, e la tartaruga *Caretta caretta* in relazione alla sua permanenza in ambito delle aree SIC. Per quanto riguarda la presenza in alto mare della *Caretta caretta* è stata predisposta una particolare precauzione attraverso l'adozione obbligatoria del dispositivo *turtle guard* al set di array;
- le specie protette ivi segnalate non si ritiene possano essere impattate dal progetto in esame nell'area di pertinenza dei siti tutelati, e per tale motivo si è ritenuto non necessario richiedere al Proponente di integrare lo SIA con redazione di uno studio di incidenza, la c.d. VINCA, stante l'oggettiva impossibilità di interferire, data la rilevante distanza tra indagini e i siti tutelati;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1512 del 6 giugno 2014, costituito da 23 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota DVA-2014-39122 del 26 novembre 2014 con la quale la Direzione per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione di valutare l'opportunità di riformulare il quadro prescrittivo del progetto per il permesso di ricerca "d 28 G.R.-AG" in coerenza con quanto indicato dall'Ufficio di Gabinetto in data 20 novembre 2014 per progetti della medesima tipologia;

ACQUISITO il parere n. 1671 del 5 dicembre 2014, costituito da 17 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con il quale, a seguito della citata richiesta, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha integralmente sostituito il quadro prescrittivo del parere precedentemente espresso n. 1512;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0005087 del 24.02.2015 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, in relazione alla normativa in materia di Valutazione di Incidenza, ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS chiarimenti in merito alle eventuali incidenze del progetto sulle aree Natura 2000;

VISTO il parere n. 1769 del 24 aprile 2015 con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, non modificando i pareri precedentemente espressi, ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine alle incidenze del progetto sulle aree Natura 2000;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota n. 34.19.04/9751 del 27 aprile 2015, acquisito al protocollo DVA-2015-0011512 del 30 aprile 2015, costituito da 3 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che, al riguardo, non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS:
 - n. 1512 del 06 giugno 2014;
 - n. 1671 del 05 dicembre 2014;
- del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
 - n. 34.19.04/9751 del 27 aprile 2015;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., osservazioni da parte del pubblico e di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che, riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1769 del 24 aprile 2015, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta comunque salva l'acquisizione, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e da parte della Regione.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale relativamente al progetto di un rilievo sismico 3D nell'area del permesso di ricerca idrocarburi denominato "d 28 G.R.-AG" presentato dalla Società Eni S.p.a. Divisione Exploration & Production, con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n.1, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

1.1 - QUADRO PRESCRITTIVO

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca idrocarburi:

- A.1) Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga, per l'intera area (unitaria nel caso di permessi di ricerca o prospezione situati in specchi di mare adiacenti):
- a) Indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - b) Indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - c) Indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente decreto;
 - d) Indicazioni sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale – di massima nel periodo fine autunno/inverno.

Tale cronoprogramma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi

dalla prima campagna.

Tale cronoprogramma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Capitanerie di Porto interessate.

A.2) Dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e attuato il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:

- a) Tutte le fasi di monitoraggio *ante-*, corso e *post-operam* dovranno servirsi di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (*Marine Mammal Observer* - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (*Passive Acoustic Monitoring* - PAM), in particolare per i relativi *team leader*, per i quali si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali dovrà essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e a ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza;
- b) Tenuto conto che il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica, il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *Survey* e dovrà essere finalizzato a:
 - modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di *array* "meno impattante" (utilizzare la minima potenza necessaria);
 - definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area della crociera sismica mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sono-boe e con l'esecuzione di *survey* visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o *array*) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;
 - determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- c) il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e

- conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- d) le sono-boe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10 Hz-1kHz per i mysticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad esempio con 5 min. di registrazione ogni 15 min.). Per le specie "*deep divers*" come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclineo;
 - e) al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica;
 - f) il progetto di monitoraggio e mitigazione in corso d'opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio dei *survey* sismico;
 - g) le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del *survey*;
 - h) durante le attività di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere prodotta una reportistica con cadenza settimanale che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell'areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
 - i) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza al termine del *survey* sismico e dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni di *air-gun* sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
 - j) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
 - k) al termine delle attività di monitoraggio *post-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;



- l) i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA.

A.3) Successivamente alla positiva ottemperanza delle precedenti prescrizioni, dovrà essere presentato in ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la sua approvazione, il nuovo tracciato delle linee sismiche che:

- a) tenga conto dei risultati del monitoraggio *ante-operam* di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;
- c) escluda operazioni di ricerca esterne all'area del permesso di ricerca di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette nonché, in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- e) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- f) escluda attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree *nursery*", laddove istituite e perimetrate, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- g) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto, aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine.

Tutte le successive prescrizioni si riferiscono al nuovo tracciato delle linee sismiche.

A.4) Prima dell'avvio del Programma di ricerca il Proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori.

A.5) Concordare con ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, anche alla luce dei risultati del biomonitoraggio *ante-operam* e delle precedenti prescrizioni, con specifico riferimento:

- a) alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC *Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys*, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida

- per le ricerche sismiche e l'uso dell'*air-gun*) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
- b) alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (*Marine Mammal Observers* – MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
 - c) allo svolgimento del biomonitoraggio in corso d'opera di cui alla precedente prescrizione;
 - d) alla pianificazione con ISPRA di almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del presente decreto;
 - e) precauzioni, misure e procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo dotarsi di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
 - f) produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento con specifico riferimento alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL.

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta in un rapporto controfirmato dagli esperti di cui alla medesima prescrizione (MMO, PAM e ISPRA) e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla successiva prescrizione.

Durante la fase di esecuzione delle attività di ricerca di idrocarburi:

- A.6) Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, adottare comunque le seguenti procedure:
- a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di *array* "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
 - b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, si dovranno sempre mantenere tutte le attrezzature disattivate;
 - c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli *air-gun* (*soft start*);

- d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
- e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
- f) configurare gli *array* in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
- g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame;
- h) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico.

Al termine del programma di ricerca idrocarburi:

- A.7) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli *air-gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air-gun*, incluse la diminuzione dell'intensità (*power-down*), l'avvio graduale (*soft-start*) e la cessazione (*shut-down*) della sorgente acustica;
 - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
 - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni.

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sez. B) Prescrizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- B.1 Qualsiasi anomalia del fondale che possa essere riconducibile alla sospetta presenza di testimonianze storico – culturali dovrà essere oggetto di tempestiva informazione alla competente Soprintendenza del Mare ai fini delle successive azioni di documentazione e/o recupero da eseguire nelle modalità impartite dalla stessa Soprintendenza;
- B.2 Qualsiasi eventuale successiva operazione di ricerca dovrà essere oggetto di un nuovo progetto da sottoporre a valutazione in merito al quale anche la citata Soprintendenza potrà emettere apposite prescrizioni di indagine archeologica preventiva ai sensi delle norme del T.U. Codice dei Beni Culturali vigenti.

1.2 – MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Sez. A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prescrizioni: A.1), A.5):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizioni: A.2), A.3):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: ISPRA, Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizione: A.4):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Province e Comuni territorialmente interessati;

Prescrizione: A.6):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: in fase di esecuzione delle attività;

Ente Vigilante: ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Prescrizione: A.7):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: al termine del programma di ricerca;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: ISPRA.

Sez. B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni previste al paragrafo B):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: come riportato nelle singole prescrizioni;

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Eni S.p.a. Divisione Exploration & Production, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alle Province di Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, ai Comuni di Licata (AG), Butera (CL), Gela (CL), Acate (RG), Vittoria (RG), Ragusa (RG) e Santa Croce di Camerina (RG), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, all'ISPRA, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Eni S.p.a. Divisione Exploration & Production, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –




Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e trasmetterà ai medesimi copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

